

N. R.G. 35009/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Simonetta Minotti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **35009/2021** promossa da:



ricorrenti

contro

Il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

resistente

nonché

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

interventore ex lege

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.

I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal sig. , emigrato in Brasile, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.

Il Ministero si è costituito in giudizio opponendosi all'accoglimento nel merito della domanda e rilevando che, a prescindere dall'avvenuta naturalizzazione dell'avo quale cittadino brasiliano per



la c.d. Grande naturalizzazione brasiliana, il figlio, non essendo ancora entrata in vigore al momento della sua nascita la l. n. 555/1912, non ha potuto mantenere la doppia cittadinanza, avendola persa in forza del Codice civile del 1865 a quell'epoca vigente, con vittoria di spese e onorari.

Il Ministero sostiene che, secondo il Decreto emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11. 1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine.

Più nel dettaglio, il Decreto, detto anche “Grande Naturalizzazione”, stabiliva che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. Successivamente, il Decreto n. 386 dello stesso anno, estese la facoltà di presentare detta dichiarazione negativa di accettazione anche “presso il console della nazione di origine” .

Va sottolineato che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile, e per quanto riguarda l' Italia, fu ritenuta inapplicabile dalla giurisprudenza; rappresentativa in tal senso è la Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, Udienza 5 ottobre 1907, che ebbe a sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”; osservò ancora la Corte che la cittadinanza, sulla base della legge dell'epoca (art. 11 cod. civile), si perdeva in caso di rinuncia e trasferimento della residenza all'estero, ovvero in caso di *ottenimento* della cittadinanza estera. Secondo la Cassazione la parola “ottenere” presupponeva ontologicamente una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, *l'ottenere* presupponeva l'aver prima domandato. Proseguiva la Cassazione sottolineando l'impossibilità di presumere la rinuncia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne “la prova chiara ed esplicita”.

La conclusione – pur formulata da giurisprudenza risalente nel tempo – appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita; in altre parole dal fatto negativo del mancato esercizio, anche da parte del figlio dell'avo, una volta diventato maggiorenne, della rinuncia alla cittadinanza brasiliana, non può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In questo senso l'art.8 della L.555/1912, che pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi



in un atto consapevole e volontario, si può ritenere in linea di continuità con il Codice civile del 1865.

La linea di discendenza riportata in ricorso trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.

In essa risulta, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa ai suoi discendenti, odierni ricorrenti.

Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato la natura controversa della questione

p.q.m.

il tribunale, definitivamente pronunciando,

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;

ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

Spese compensate.

Così deciso in Roma, in data 04.03.2022

Il giudice

Simonetta Minotti

